

ISPEZIONI INPS

**Finte partite Iva,  
dal 1° gennaio via  
alla presunzione  
di collaborazione**

Cirioli a pag. 30

Si chiude con il 2014 il biennio su cui valutare la presunzione introdotta dalla legge Fornero

# Riflettori sulle finte partite Iva

## Dal 1° gennaio scatta la presunzione di collaborazione

DI DANIELE CIRIOLI

### Due eccezioni

**A**i nastri di partenza la stretta Fornero sulle partite Iva. Il 31 dicembre scade il secondo anno di vigenza della legge n. 92/2012 (la riforma lavoro Fornero) e, dal 1° gennaio 2015, diventerà possibile per gli ispettori applicare alle partite Iva la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa. Prima non è possibile farlo perché la presunzione, che trasforma la partita Iva in una co.co.co., necessita di essere valutata su due anni solari pieni e consecutivi.

**La stretta sulle partite Iva.** La presunzione è finalizzata a contrastare le c.d. «falso partite Iva». Prevede che le prestazioni rese dal titolare di partita Iva sono considerate ex lege co.co.co., salvo la prova contraria del committente, qualora ricorrano due dei seguenti tre presupposti:

1. collaborazione con lo stesso committente di durata complessiva superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi;
2. corrispettivo derivante dalla collaborazione che costituisce più dell'80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;
3. postazione fissa di lavoro a disposizione del collaboratore in una sede del committente.

Se ricorrono due dei predetti presupposti, il rapporto di lavoro (che nominativamente è un «contratto di lavoro autonomo professionale» con partita Iva) è ritenuto, cioè trasformato, in una «collaborazione coordinata e continuativa».

**Al via i controlli.** Finora la presunzione è rimasta inapplicabile in sede ispettiva, poiché in ogni combinazione possibile richiede un periodo temporale di due anni consecutivi su cui verificare o il presupposto di durata (8 mesi) o quello dei

1) La presunzione non opera se la partita Iva presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

- è connotata da competenze teoriche di grado elevato ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso significativi percorsi formativi nell'esercizio concreto di attività;
- è svolta da soggetto titolare di reddito annuo da lavoro autonomo (tutto il reddito da partita Iva) non inferiore a 1,25 volte il minimale contributivo di artigiani e commercianti

2) La presunzione non opera con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali subordinate a iscrizione in ordini ovvero in registri, albi, ruoli o elenchi professionali

compensi (oltre l'80%), cosa impossibile fino al 31 dicembre 2014. Dal prossimo 1° gennaio 2015 invece le cose cambiano, perché gli ispettori avranno a disposizione due anni solari pieni, il 2013 e 2014, sui cui effettuare il controllo di durata e corrispettivi.

**Le conseguenze.** Ma che cosa succede se la partita Iva è trasformata in collaborazione? Succede che, poiché la co.co.co. per essere legittima è necessario che presenti un «progetto», se questo manca scatterà la sanzione della conversione (dell'originaria partita Iva divenuta co.co.co.) in un rapporto subordinato a tempo indeterminato. Se c'è il progetto, invece, la co.co.co. è legittima e darà vita a una «co.co.pro. con partita Iva». Per prevenire spiacevoli contestazioni, le imprese possono premunirsi di un progetto da stilare in accordo con la partita Iva a rischio.

**Le eccezioni.** La presunzione non si applica a tutte le partite Iva; in particolare, non opera in due circostanze:

- a) se la partita Iva si riferisce a prestazioni lavorative connotate da competenze teoriche di elevato grado ovvero da capacità tecnico-pratiche, svolte da soggetto con reddito

annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il minimale contributivo di artigiani e commercianti;

b) prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali è prevista l'iscrizione a un ordine, a registri, albi, ruoli o elenchi la cui ricognizione, esemplificativa, da parte del ministero del lavoro c'è stata con il dm 20 dicembre 2012.

Con riferimento alla prima circostanza, si ricorda che per l'anno 2012 il limite di reddito che esclude la presunzione è stato di 18.663 euro (1,25 volte 14.930 euro, minimale per artigiani e commercianti); per l'anno 2013 è stato di 19.196 euro (1,25 volte 15.357 euro, minimale per artigiani e commercianti); per l'anno 2014 è stato di 19.395 euro (1,25 volte 15.516 euro, minimale di artigiani e commercianti).

